

essere debito dell'autorità impedire tale distruzione ogniqualvolta si abbia ragione di temerne danni maggiori.

DEMARIA. Sebbene sia evidente la differenza che vi ha tra il *potranno* ed il *dovranno*: tuttavia per non far ritardare la discussione che volge al suo fine, rinuncio al mio emendamento, sebbene io sia più che mai convinto della convenienza del medesimo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione. »

Non essendo su questo articolo proposto emendamento, lo pongo ai voti.

CANCELLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CANCELLIERI. Non propongo emendamenti per non stancare la Camera, ma solo mi limito a domandare una spiegazione, perchè in questo articolo si accenna a pene pecuniarie sino a 200 lire per ciascun ettaro di terra coltivata a riso: quale dunque sarà il *minimum* di cotale pene? Nel sistema penale vi ha l'ammenda e la multa; l'ammenda non giunge oltre le 50 lire, e la multa da 51 lire in sopra, ed io desidererei che fosse stabilito il minimo di queste pene pecuniarie, onde si conosca se resti al reato il carattere di delitto punibile con multa, ovvero se debba simultaneamente essere punibile eventualmente ed all'arbitrio del giudicante con pena di polizia.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ma è evidente che questo minimo sarà secondo le circostanze, e che spetterà all'autorità di determinare secondo il caso la somma che dovrà pagare il contravventore. Io non so vedere quale interesse vi sia ora a stabilire un *minimum* e, dico il vero, non so come dal momento che non vi è nulla di stabilito, e questo minimo può essere anche di una lira, l'onorevole Cancellieri, senza una ragione speciale, venga a chiedere un *minimum*.

CANCELLIERI. Nei termini in cui è scritto l'articolo, si conosce il massimo, ma resta ignoto il minimo della pena. Convien dunque determinarne l'indole perchè, laddove si volesse dire invece che i contravventori soggiaceranno a multa non eccedente le 200 lire per ciascun ettare, ed allora il *minimum* naturalmente sarebbe quello di 51 lire fissato dal Codice penale; e così dovrebbe dirsi in vero, perchè una pena che tocchi le 200 lire non può essere ammenda, ma è la multa. Ma usando come si è fatto le parole generiche *pene pecuniarie* senza indicazione del minimo, parrebbe che fossero complessivamente comminate l'ammenda e la multa, lasciando completamente a discrezione del giudice la loro applicabilità.

Un buon sistema penale non consente cotale arbitrio

lasciato ai giudici, e molto meno la confusione nell'ordine delle pene che lascierebbe incerto il carattere del reato, se correzionale o di polizia. Tale ambiguità poi darebbe luogo a questioni nel rapporto della recidiva e confusione ben pure in rapporto alla competenza.

A rendere più chiaro ed esatto il concetto legislativo proporrei dunque di limitarsi l'ammenda nei casi di coltivazione abusiva del riso per estensione non maggiore di un ettare, ed applicare invece la multa sino al limite delle 200 lire dove la terra coltivata fosse maggiore dell'ettare.

Ad ogni modo restringo il mio desiderio a che si determini quale sia la natura ed il minimo della pena che si vuole applicare.

PRESIDENTE. Insiste sempre sul suo emendamento?

CANCELLIERI. Insisto sino a che non avrò le spiegazioni che a buona ragione ne ho provocato.

MINISTRO PER L'INTERNO. Nell'adoperarsi la frase generica e complessiva di pene pecuniarie si è voluto lasciare ai regolamenti speciali il determinare in quali casi si volesse applicare l'ammenda ed in quali la multa, bastando nella legge la limitazione di quest'ultima pena, che non dovrà mai oltrepassare le lire 200 per ettaro. E quanto alla competenza sarà regolata secondo la natura della pena che verrà comminata nei regolamenti provinciali e comunali.

CANCELLIERI. Dopo queste spiegazioni non insisto più oltre.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'articolo primo entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Trascorso detto termine senza effetto, il regolamento sarà proposto d'ufficio dal Consiglio di prefettura. »

(È approvato.)

« Art. 7. Cesseranno di avere effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente legge. »

(È approvato.)

Gli onorevoli Demaria e Salvagnoli propongono l'aggiunta di questi due articoli.

« Articoli aggiunti. Il permesso ottenuto per la coltivazione del riso potrà essere revocato dal prefetto sentiti i Consigli comunali interessati, ed il Consiglio sanitario provinciale. »

« Art. ... La presente legge avrà la durata di cinque anni. »

SALVAGNOLI. Insieme al mio collega Demaria abbiamo proposto quest'aggiunta, perchè anche se viene accordata la concessione, intendiamo che una coltura nociva debba essere sempre regolata dalle leggi di sanità, e quindi possa esser revocata questa concessione, e nello stesso tempo stabilire delle garanzie per questa re-